

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al prodotto denominato “Prestito con delegazione di pagamento”

14 maggio 2011

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

SEZIONE I: informazioni sulla Banca

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Milano, Piazza del Calendario 3, 20126 Milano; capitale sociale euro 348.492.790,50; indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0; capogruppo del Gruppo Deutsche Bank - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG - iscritto al n. 3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

N.B. Da completare in caso di stipula fuori dei locali della Banca a cura dell'Azienda convenzionata che ha consegnato il presente foglio:

Timbro e firma

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome : _____ Cognome : _____ Qualifica : _____ Eventuale nr. Iscrizione Albo : _____

SEZIONE II: caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Prestito è un finanziamento che la Banca concede, a proprio insindacabile giudizio, a quel soggetto (Cliente) che abbia inoltrato la relativa richiesta (Richiesta) al fine di soddisfare bisogni attinenti la sua vita. Il Cliente si impegna alla restituzione del prestito alla Banca seguendo il piano di ammortamento indicato sul fronte della Richiesta, calcolato tenendo conto del tasso TAN di cui alla successiva sezione. Il Prestito con delegazione di pagamento è rimborsabile attraverso tratte dirette sulla busta paga. Il finanziamento può essere assistito da garanzie all'uopo richieste dalla Banca. Il Cliente, se interessato, può aderire a polizze assicurative a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di morte, inabilità temporanea totale (ITT), invalidità totale permanente (ITP), perdita di impiego. Trimestralmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva e pubblica nella Gazzetta Ufficiale il “Tasso Effettivo Globale Medio” (TEGM), ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L. 7 marzo 1996 n. 108. Il tasso oltre il quale si configura l'applicazione di tassi usurari (i.e. “tasso soglia”), viene calcolato, ai sensi dell'art.2 (comma 4) della citata legge, aumentando della metà il valore del TEGM, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso. Apposita tabella recante i tassi effettivi globali medi suddivisi per categoria di operazioni è esposta presso tutti i nostri locali aperti al pubblico nei quali il presente prodotto finanziario è proposto; detta tabella è altresì disponibile sul sito www.prestitempo.it.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: a) impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso in presenza di tasso fisso; b) variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e/o spese a carico del Cliente) in conseguenza di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

SEZIONE III: condizioni economiche massime praticabili alla data del presente documento

Tasso annuo nominale (TAN)	9,500 %
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)/ ISC:	
• soglia fino a euro 5.000	21,138 %
• oltre euro 5.000	17,975 %
Interessi di mora:	10 punti in più del tasso BCE
Spese di istruttoria:	euro 150,00
Spese per coperture assicurative a protezione del credito	4,20 % dell'importo erogato
Spese di produzione e di invio di comunicazioni e/o rendicontazioni:	nessuna
Commissioni RID per ogni incasso	euro 1,50 ove previsto
Bollettino Postale, per ogni incasso (Importo inserito nella singola rata)	euro 0,50 ove previsto
Conteggio finanziamento residuo	Gratuito
Commissioni incasso presso Filiali della Banca	Gratuito
Spese per emissione duplicati di documenti	euro 1,00
Commissione di estinzione anticipata:	1 % del capitale residuo
Spese di recupero stragiudiziale del credito	20 % dell'importo non pagato o in esazione
(entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti)	
Spese per il recupero giudiziale del credito	a carico del Cliente in base al vigente tariffario forense
Spese da riconoscersi all'Azienda delegata	in conformità a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni e/o circolari emanate dalla stessa e vigenti in materia, pari a euro 1,00 per rata pagata.

Imposta di bollo, attualmente pari a euro 14,62, ai sensi della legge 29.12.1995 n. 549 e D.L. 30.12.1995 n. 565 e successive integrazioni, ovvero anche l'importo relativo all'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73.

SEZIONE IV: principali clausole contrattuali

La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il Cliente. Il contratto relativo a Prestitempo (Contratto) si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della Richiesta tramite l'erogazione del finanziamento stesso.

"Prestitempo" è un finanziamento che la Deutsche Bank S.p.A. ("Banca") concede, a proprio insindacabile giudizio, a persona fisica ("Cliente") che: (i) tale finanziamento utilizzi per finalità legate al soddisfacimento dei bisogni attinenti alla propria vita privata; (ii) risulti essere dipendente di società e/o ente ("Azienda") con contratto a tempo indeterminato. La richiesta di finanziamento ("Richiesta") dà vita al relativo contratto ("Contratto") una volta che il Cliente abbia ricevuto dalla Banca la comunicazione di accettazione della richiesta e l'importo del finanziamento, il quale ultimo viene liquidato a mezzo assegno non trasferibile. Il Contratto è regolato, oltre che dalle condizioni di cui al fronte della Richiesta, anche dalle norme e condizioni seguenti.

Modalità di rimborso

Il Cliente è obbligato a rimborsare il prestito tramite la corresponsione di rate mensili, il cui importo, comprensivo di capitale e interessi, e la cui scadenza sono indicati nel fronte della Richiesta. La prima rata sarà maggiorata dell'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 14,62, ai sensi della legge 29.12.1995 n. 549 e D.L. 30.12.1995 n. 565 e successive integrazioni, oppure dell'importo relativo all'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73, verrà applicata erogando l'importo del finanziamento al netto della medesima.

La prima rata sarà pure comprensiva dell'importo delle spese indicate nel DDS che la Banca andrà a sostenere per l'invio, nel corso del rapporto, delle comunicazioni periodiche. Il Cliente riconosce che al finanziamento vengono applicati il TAN e il TAEG/ISC nella misura pattuita quale indicata sul fronte della Richiesta.

Per il pagamento delle singole rate di rimborso, per le quali la Banca non invia alcun avviso di scadenza, il Cliente conferisce all'Azienda un mandato irrevocabile ex art. 1723 c.c., affinché trattenga parte della sua retribuzione mensile per un ammontare pari all'importo delle singole rate di rimborso del finanziamento, alla data di scadenza di ciascuna delle stesse, e versi alla Banca i detti ammontari fino a saldo totale del credito di quest'ultima, comprensivo di interessi e spese.

Decadenza dal beneficio del termine

Il Cliente incorre nella decadenza dal beneficio del termine non solo all'avverarsi delle situazioni di cui all'art. 1186 c.c., ma pure allorché venga risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto di lavoro subordinato che lo lega all'Azienda ovvero venga sospesa o ridotta, per qualsiasi causa, la sua retribuzione.

Verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, la Banca potrà ritenere risolto il Contratto e conseguentemente il Cliente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca stessa, il proprio debito residuo, comprensivo di interessi e spese.

Ritardato e/o mancato pagamento

In caso di ritardo nel pagamento anche una sola delle rate di cui all'art. 1, a qualsiasi causa imputabile, saranno dovuti interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali rispetto al Tasso B.C.E. (ex TUS) Gli interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, valendo nel caso la mera avvenuta scadenza del termine previsto, senza che ciò pregiudichi la facoltà della Banca di considerare risolto il Contratto per inadempimento.

Rimborso di spese

Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca tutte le spese dalla stessa sostenute per il recupero del proprio credito sia in via giudiziale che in via extragiudiziale, comprendendosi in queste ultime anche quelle relative a recuperatori che dalla medesima fossero incaricati di sollecitare il pagamento del Cliente, e ciò nella misura sino a quella massima autorizzata dall'autorità competente.

Ulteriori oneri

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Contratto, è ad esclusivo carico del Cliente.

Il Cliente resta obbligato altresì a dare comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo.

Responsabilità solidale Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente ed il suo coniuge dichiarano che l'erogazione del finanziamento è richiesta per soddisfare gli interessi della famiglia. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è autorizzata, in presenza di giustificato motivo, ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per l'intero suo credito sui beni del coniuge.

Coperture assicurative

Il Cliente ha facoltà di aderire a polizze assicurative, sottoscritte dalla Banca con primarie compagnie assicurative a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di decesso, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, perdita d'impiego.

Legge applicabile e Foro competente.

Al Contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia relativa ai diritti di obbligazione nascenti dal Contratto è prevista la competenza concorrente del Foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Variazioni Condizioni - Recesso del Cliente.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative del Contratto, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 D. lgs. n. 385/1993 e successive modifiche. Nel caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, la Banca invierà una comunicazione scritta all'interessato presso l'ultimo domicilio eletto, con un preavviso minimo di giorni 30. Entro 60 giorni dal ricevimento del predetto avviso il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità, mantenendo in sede di chiusura del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente in vigore.

Nei casi in cui il TAN sia indicizzato secondo parametri la cui determinazione è effettuata da Istituzioni economiche e/o monetarie, le singole variazioni di tasso collegate a detti parametri non verranno comunicate.

Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione alla Banca (all'indirizzo indicato in calce) da effettuarsi a mezzo raccomandata.

Estinzione anticipata

Il Cliente ha diritto, in qualsiasi momento, di estinguere in via anticipata il finanziamento, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento in cui viene esercitato tale diritto, nonché un compenso a titolo di penale pari all'1% del capitale residuo.

Reclami

Il cliente può avanzare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (nelle modalità e agli indirizzi sotto riportati), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca la relativa guida riguardante l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie;
- Conciliatore Bancario Finanziario - Organismo di Conciliazione Bancaria. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Modalità invio reclami:

Via posta ordinaria:

Deutsche Bank S.p.A.
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
c.a. Ufficio Reclami

Via posta elettronica:

www.deutschebank.ufficioireclami@db.com

Via fax:

nr. 02-4024 4164

LEGENDA

Ammortamento: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Decadenza dal beneficio del termine: il venir meno, per il finanziato, del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla banca.

Estinzione anticipata: facoltà del finanziato di estinguere il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto. L'esercizio di tale diritto, comporta per lo stesso l'obbligo di corrispondere alla banca un compenso onnicomprensivo pari all'1 per cento dell'importo anticipatamente estinto.

Fideiussione: contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore (la Banca) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Interessi di mora: interessi dovuti nel caso di ritardo nel pagamento. Non è ammessa la capitalizzazione periodica degli stessi.

Piano di ammortamento: piano di rimborso del finanziamento con indicazione della composizione delle singole rate.

Rata: pagamento che il finanziato effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento.

Risoluzione per inadempimento: scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e parte/i. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, indice espresso in percentuale e su base annua, applicato dalla Banca sull'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) / ISC : è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale e su base annua sull'ammontare del prestito concesso. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. È quindi indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito. Nel calcolo del TAEG sono inclusi oneri quali le spese di istruttoria e apertura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del finanziato.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi . Il TEGM, maggiorato della metà, è considerato parametro di riferimento per la determinazione degli interessi usurari.

I.T.P. Invalidità Totale Permanente.

I.T.T. Inabilità Temporanea Totale.